



Legge sull'imposta federale diretta (LIFD). Modifica

Diritto in vigore	Avamprogetto posto in consultazione il 28 giugno 2023
<p>Art. 196 Quota della Confederazione</p> <p>¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.</p> <p>^{1bis} Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2–5 e 29 capoverso 2 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni</p> <p>² Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.</p> <p>³ Compilano un conteggio annuo delle imposte federali dirette riscosse alla fonte.</p>	<p><i>Art. 196, al. 1 – 1^{ter}</i></p> <p>¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.</p> <p>^{1bis} I Cantoni versano alla Confederazione il 79,9 per cento delle somme riscosse, se, nell'esercizio, i contributi federali di cui agli articoli 4 e 7 della legge federale del [data] concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia superano l'importo di 200 milioni di franchi, dedotti 0,7 punti percentuali delle somme riscosse dai Cantoni. L'aumento si applica il secondo anno successivo all'esercizio in cui tale importo è stato superato.</p> <p><i>Cpv. 1^{ter} ex cpv. 1bis.</i></p>

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Modifica

Diritto in vigore	Avamprogetto posto in consultazione il 28 giugno 2023
	<p><i>Inserire prima del titolo del capitolo 4</i></p> <p><i>Art. 120b Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029</i></p> <p>¹ La partecipazione della Confederazione prevista nell'articolo 90a capoverso 1 è ridotta di 250 milioni di franchi all'anno per il periodo 2025–2029.</p> <p>² Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa a partire dall'anno seguente.</p>